



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 5 in data: 03.04.2023 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI

L'anno **duemilaventitre** addi **tre** del mese di **aprile** alle ore **18,20** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	P	10 - LISTA LUIGI	A	
2 - GIORDANO DOMENICO	P	11 - DE MARCO ELIGIO	A	
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - D'AIUTO DANIELE	A	
4 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	13 - MORINELLI FABIO MARIA	A	
5 - CAPUTO ANTONIO	P			
6 - FEO GIANCARLO	P			
7 - ESPOSITO ROBERTO	P			
8 - GIORDANO GIOVANNI	A			
9 - ABAGNALE KATIUSCIA	P			

Totale presenti 8

Totale assenti 5

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Gerardina Conti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**avv. Silvia Pisapia** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 100 del 30.03.2023

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Dr. Giuseppe Schiavo

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Pasquale Cetrola

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

PREMESSO CHE:

- pervengono all'Amministrazione numerose richieste di sovvenzioni, contributi ed altri benefici economici da parte di soggetti pubblici e privati che perseguono fini coincidenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale garantire il principio della trasparenza, della pubblicità e dell'imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici, regolamentando in maniera puntuale i predetti casi;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012, le concessioni di contributi e di altri benefici economici a soggetti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'Amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi;

RITENUTO quindi opportuno, nell'ambito dell'autonomia assegnata al Comune dagli artt. 117 comma 6, secondo periodo e 118 commi 1 e 2 della Costituzione e dall'art. 3 comma 4 e dall'art. 7 del T.U.E.L. D.lgs. 18/08/2000 n. 267, intervenire con uno strumento regolamentare – ai sensi della

normativa sopra richiamata – a disciplinare le modalità di concessione di contributi e benefici economici di competenza del Comune a soggetti pubblici e privati, favorendo la partecipazione del cittadino ed assicurando l'imparzialità e la semplificazione dell'azione amministrativa;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio interessato, la cui regolarità è attestata da parte del Responsabile del servizio, mediante la sottoscrizione del parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e, del Responsabile dell'area – Economico-Finanziaria, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

DI DELIBERARE

-
-
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, il “*Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altri benefici economici*”, composto da n. 24 articoli, che allegato alla presente proposta di deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso entrerà in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Piazza XXIII Luglio, 6 - 84040 Casal Velino SA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI
ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° _____ del _____

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**Concessione di sovvenzioni**" il finanziamento totale e parziale, o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "**Concessione di contributi**" la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.
- c) per "**Concessioni di sussidi ed ausili finanziari**" la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della persona del cittadino così come annunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

per "**SUSSIDIO**" un intervento atto a concorrere in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

per "**AUSILIO FINANZIARIO**" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia e della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

per "**ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**" la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

Sono da includere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune valorizza le libere forme associative come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e come strumento di sostegno delle iniziative in campo sociale, culturale, ambientalistico, educativo, sportivo, ricreativo, artistico, turistico, scientifico, religioso.
2. Il sostegno economico per iniziative, attività o manifestazioni specifiche deve essere informato ai principi dello sviluppo economico e sociale della comunità locale e della valorizzazione del territorio.

ART. 3 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione a persone, Enti pubblici e privati, comprese le Associazioni, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e/o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere ai sensi dell'art. 12 della Legge del 07.08.1990, n° 241.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto o concesso a copertura di eventuali maggiori spese che le manifestazioni, iniziative ed attività organizzate dai soggetti richiedenti abbiano comportato e non può essere accordato a copertura di disavanzi di gestione pregressi relativi alle attività ordinarie.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei benefici economici e dei contributi accordati e soggetti terzi.
3. Il Comune non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità

relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

4. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale, la quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca.

5. I contributi di cui al presente Regolamento possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

6. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.

7. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

8. Ai sensi dell'art. 22 della Legge del 30.12.1991, n° 241, entro il 30 aprile di ogni anno, il settore finanziario cura la pubblicazione sull'albo pretorio del Comune dell'elenco dei soggetti che nel precedente esercizio finanziario hanno ottenuto i benefici di cui al presente Regolamento.

ART. 5 – FORME DI INTERVENTO

1. L'Amministrazione Comunale interviene per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente Regolamento mediante:

- a) concessione di contributi finanziari in misura predeterminata;
- b) fornitura diretta di prestazioni e servizi. In tal caso, il costo delle prestazioni e dei servizi, calcolato nei limiti dei servizi pubblici a domanda individuale, va a diminuire l'entità del contributo eventualmente concesso per quell'iniziativa;
- c) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate e concessione temporanea di sedi ed impianti;
- d) concessione in uso di immobili di proprietà comunale;
- e) concessione di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
- f) concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
- g) concessione del patrocinio.

E' fatto obbligo di evidenziare il logo del Comune ogni qualvolta si riceve un contributo.

ART. 6 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono usufruire dei benefici di cui all'art. 3 del presente Regolamento i seguenti soggetti:

- a) Persone fisiche che versino in disagiate situazioni;
- b) Persone fisiche che pongano in essere attività a favore della comunità;
- c) Enti pubblici e soggetti collettivi pubblici e privati, per le attività che esplicano a beneficio della comunità;
- d) Associazioni, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della comunità;
- e) Associazioni non aventi personalità giuridica, regolarmente e fiscalmente costituiti che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della comunità;
- f) Enti religiosi, per le attività svolte a beneficio della comunità.

TITOLO II CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE

Trattasi di contributi in condizioni di disagio e/o momentanea difficoltà

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammesse a godere di benefici ed erogazioni in denaro, in beni o in servizi le persone o nuclei familiari residenti nel Comune, anche se cittadini non dell'Unione Europea con regolare permesso di soggiorno, che si trovino in condizioni di indigenza e/o in condizioni di grave disagio sociale, tale da non garantire un dignitoso minimo tenore di vita e che possano essere causa di emarginazione, attestata da specifica relazione del Servizio Sociale.
2. I benefici di cui al precedente comma possono essere concessi anche per concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino come enunciato dagli artt. 2-3 e 38 della Costituzione o per agevolare il diritto allo studio.
3. In situazione d'urgenza sono ammessi a godere dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo i cittadini non residenti che si trovano temporaneamente nel territorio comunale, ferma restando la possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione competente. I benefici sono concessi per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento del bisogno, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune.

ART. 8 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. I benefici possono consistere in qualsiasi genere di vantaggio economico, compresa l'erogazione di somme di denaro a fondo perduto o l'esonero da somme dovute a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale anche se relative a trasporto o mense, ad esclusione di imposte e tasse.
2. Ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del presente regolamento possono essere erogati contributi economici sia di tipo continuativo che "*Una tantum*" volti :
 - a) al raggiungimento dei livelli minimi di reddito;
 - b) al superamento di eccezionali situazioni di difficoltà dovute al verificarsi di avvenimenti occasionali;
 - c) a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la frequenza dei livelli obbligatori d'istruzione;
 - d) a favorire la piena integrazione sociale dei minori, promovendone un armonico sviluppo psico-fisico;
 - e) a favorire l'inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro;
 - f) a consentire il superamento di condizioni di disagio e difficoltà legate a particolari condizioni psico-fisiche e di inabilità.

ART. 9 – CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE

1. Salvo i casi previsti dalla legge, i benefici vengono concessi dalla Giunta Comunale su proposta del Servizio di assistenza sociale del Comune o per impulso dell'Amministrazione Comunale.
2. Ai fini della valutazione il Servizio di assistenza sociale del Comune si avvale in via generale, salvo motivi di urgenza, delle relazioni e delle indagini degli assistenti sociali del Servizio sociale del Comune.
3. I limiti di reddito per l'ammissione ai benefici economici, quando questi non siano fissati da specifiche disposizioni di legge o regolamento sono determinati sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D. L.vo 31.03.1998, n° 109 e s.m. e i..
4. La misura del beneficio erogabile sarà stabilita annualmente dalla giunta comunale sulla scorta delle disponibilità di bilancio e delle richieste pervenute, proporzionalmente alla situazione economica complessivamente considerata, secondo graduatoria all'uopo determinata.

5. Nel caso in cui il beneficio che si intende concedere consista in una somma di denaro a fondo perduto, e vi sia una pluralità di interessati al beneficio, il Servizio di assistenza sociale del Comune, valutate le disponibilità finanziarie a tal fine stanziata in bilancio, sentito il parere dell'assistente sociale, redigerà una graduatoria dei più bisognosi.

6. Nel caso di motivata urgenza, il contributo potrà essere concesso prescindendo da qualsiasi graduatoria, con atto della Giunta Comunale su proposta del responsabile del Servizio di assistenza sociale del Comune.

7. Sarà fatta idonea pubblicizzazione della possibilità di accedere ai contributi di cui al presente Titolo.

ART. 10 - MODALITA' DI EROGAZIONE

1. Il contributo viene erogato ai soggetti interessati mediante determina del Responsabile di Settore competente.

2. L'erogazione del contributo, quando non diversamente disciplinata da leggi o regolamenti, è subordinata alla accettazione di uno specifico progetto sociale predisposto dall'assistente sociale, anche di concerto con altri soggetti pubblici, volto al superamento delle condizioni di bisogno.

3. La Giunta Comunale, con proprio atto d'indirizzo, stabilisce i contenuti generali dei piani d'intervento e determina le situazioni in cui è possibile la deroga alle condizioni economiche previste per l'ammissione al beneficio.

ART. 11- TERMINI PER L'ISTRUTTORIA

1. L'istruttoria per la concessione o il diniego del beneficio deve completarsi entro sessanta giorni dall'istanza. Tale termine può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento laddove necessiti di maggiori approfondimenti istruttori.

2. L'erogazione del contributo economico potrà essere interrotta in qualunque momento qualora fosse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

3. Per entrambe i casi di cui al comma 1- 2 sarà data tempestiva comunicazione al richiedente.

TITOLO III CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI CARATTERE CONTINUATIVO

Trattasi di contributi concessi per iniziative che si ripetono annualmente

ART. 12 – ALBO ASSOCIAZIONI

Entro il 31 maggio 2023 viene istituito l'albo Comunale delle associazioni.

ART. 13 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono usufruire dei benefici di cui all'art. 5 del presente Regolamento, nei limiti delle risorse previste in bilancio, i soggetti indicati dall'art. 6, comma 1, lettere b)-c)-d)-e)-f) del presente Regolamento.

2. La concessione di contributi di cui al presente titolo è finalizzata al sostegno delle attività istituzionali dei soggetti interessati, relazionate e debitamente documentate.

ART. 14 – CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE

1. Vengono stabiliti i seguenti criteri di valutazione per la concessione di sovvenzioni, contributi o vantaggi economici:

a) Rilevanza sociale dell'attività programmata, avuto riguardo anche alla situazione del territorio interessato;

b) Attività o iniziative volte alla presentazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;

c) Attività svolte esclusivamente da volontari;

d) Numero di iscritti o associati a una Fondazione o Associazione che sostiene i settori giovanili, purché in regola con le rispettive federazioni e riconosciute a livello nazionale;

e) Numero di iscritti o associati a una Fondazione o Associazione purché in regola con le rispettive federazioni;

f) La validità delle iniziative sotto il profilo sociale, culturale, ambientalistico, educativo, sportivo, ricreativo, artistico, turistico, scientifico, religioso;

g) Sede nel territorio comunale.

2. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è titolo preferenziale per la concessione di sovvenzioni, contributi o vantaggi economici da parte del Comune.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale risulti creditrice di somme di denaro nei confronti dei beneficiari dei contributi ha la facoltà di sospendere l'erogazione dei contributi fino all'assolvimento dell'obbligo o procedere alla compensazione.

ART. 15 - MODALITA' DI EROGAZIONE

1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale non oltre il mese di novembre, a seguito di apposita istruttoria preparata dall'Ufficio competente, di cui all'art. 4, comma 1-5-6-7 del presente Regolamento.

2. Per le attività sportive verranno privilegiate le Associazioni con sede nel territorio Comunale i cui iscritti non abbiano superato il 16° anno di età. L'entità del contributo verrà determinato secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

3. L'erogazione dei contributi viene effettuata in un'unica soluzione, salvo diversa disposizione, mediante determina del Responsabile del Settore finanziario, non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo.

4. Qualora dal consuntivo risulti che le spese effettivamente sostenute sono inferiori a quelle preventivate o qualora i giustificativi prodotti non rispondano ai requisiti richiesti, l'erogazione del contributo, previa richiesta di regolarizzazione, deve essere proporzionalmente ridotta mediante revoca con diritto di recupero delle somme già liquidate.

ART. 16 - TERMINI PER L'ISTRUTTORIA

1. L'istanza per ottenere l'erogazione dei contributi di cui al presente titolo, va indirizzata al Sindaco e deve essere presentata all'Ufficio di Protocollo del Comune entro il 31 marzo, con riscontro entro il 10 aprile.

2. L'istanza redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dal presidente o legale rappresentante dell'Ente o Associazione e contenente i seguenti dati:

a) dati indicativi dell'Ente o Associazione;

b) generalità, residenza e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante;

c) indicazione dell'ammontare del contributo richiesto;

d) indicazione dei contributi richiesti/assegnati da altri enti o soggetti privati;

e) numero degli associati /iscritti e numero dei fruitori del servizio, specificando data di nascita e Comune di residenza per le società che operano nel settore giovanile;

f) specifica autorizzazione al trattamento da parte degli uffici comunali dei dati personali di cui al D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità previste dalla legge e dal presente Regolamento.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

g) copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo soltanto qualora non sia già in possesso dell'Amministrazione Comunale oppure siano intervenute modificazioni;

h) bilancio di previsione riferito all'anno per cui si richiede il contributo e conto consuntivo dell'anno immediatamente precedente, sottoscritti dal presidente o dal legale rappresentante;

i) relazione illustrativa sull'attività in programma contenente la sommaria descrizione del materiale da acquistare e/o delle spese da sostenere;

j) eventuale dichiarazione di esenzione dalla ritenuta alla fonte a titolo di acconto sull'imposta sui redditi prevista dall'art. 28, comma 2 del D.P.R. n°600/1973, redatta su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Ragioneria del Comune.

3. Il procedimento dovrà essere, comunque, concluso entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'istanza.

4. Nel caso in cui l'istanza e/o la documentazione presentata siano incomplete, verrà inviata tempestiva richiesta di integrazione fissando il termine di quindici giorni entro cui provvedere (salvo diverso termine da concordarsi in presenza di motivate esigenze), pena l'archiviazione dell'istanza.

5. Delle istanze rigettate, della misura della concessione del contributo e della sua erogazione viene data tempestiva comunicazione agli interessati, a cura del settore competente.

TITOLO IV CONTRIBUTI PER PROGETTI ED INIZIATIVE

Trattasi di iniziative a carattere occasionali, che non si ripetono annualmente

ART. 17 – SOGGETTI AMMESSI

1. Possono usufruire dei benefici di cui all'art. 5 del presente Regolamento, nei limiti delle risorse previste in bilancio, i soggetti indicati dall'art. 6, comma 1, lettere b)-c)-d)-e)-f) del presente Regolamento.

2. I soggetti beneficiari di contributi per attività di carattere continuativo possono richiedere contributi per singole iniziative purché non comprese nei programmi già finanziati con contributi di cui al titolo III.

3. La concessione di contributi di cui al presente titolo è finalizzata alla realizzazione di specifici progetti ed iniziative riconducibili agli interessi generali o diffusi della comunità locale e rientranti nei fini istituzionali del Comune.

4. Per le finalità di cui al precedente comma i contributi possono essere concessi anche a persone fisiche non residenti nel Comune, o a soggetti privi di una sede nel territorio comunale.

ART. 18 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi per le seguenti tematiche e finalità:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- c) istruzione, formazione e cultura;
- d) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
- e) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
- f) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- g) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.
- h) promozione del territorio e valorizzazione dei prodotti tipici.
- i) attività svolte a beneficio della comunità da enti religiosi.

2. La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni o singole persone fisiche colpite da gravi eventi o calamità.

ART. 19 – CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE

1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di apposita istruttoria dell'ufficio competente.
2. L'Amministrazione comunale può concedere contributi anche per iniziative da realizzare al di fuori dei confini del territorio comunale, purché le iniziative siano riferibili alle esigenze della Comunità locale o anche volte a riaffermare il prestigio o il buon nome della comunità.
Al fine di determinare il contributo il soggetto richiedente dovrà presentare:
 - apposita relazione illustrativa dell'iniziativa;
 - piano finanziario indicante le entrate e le uscite previste.
3. **È fatto obbligo ai beneficiari di inserire, in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse a contributo, apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.**
4. **È fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo i casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.**
5. Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima.
6. Qualora tale corresponsione non avvenga in tutto o in parte, il contributo sarà ridotto proporzionalmente alla minor somma erogata per beneficenza.

ART. 20 - MODALITA' DI EROGAZIONE

1. L'erogazione dei contributi viene effettuata in un'unica soluzione a manifestazione avvenuta, salvo diversa disposizione, mediante determina del Responsabile del Settore competente.
2. In casi particolari e motivati, la Giunta Comunale può concedere, la liquidazione anticipata di parte del contributo assegnato.
3. Per la liquidazione dei contributi particolarmente significativi, gli uffici possono chiedere ai soggetti beneficiari, rendicontazione entro due mesi dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione il rendiconto economico delle spese effettivamente sostenute e il materiale di documentazione della manifestazione.
4. I soggetti assegnatari di contributi, decadono dal diritto di ottenere la relativa liquidazione, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concordato;
 - b) non venga presentata entro i limiti stabiliti la documentazione prescritta al precedente comma, ove richiesta dagli uffici competenti.
5. Il destinatario dei contributi, nel caso di impossibilità a dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa, deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale che si riserva di revocare, sospendere o rinviare l'erogazione del contributo.

ART. 21 - TERMINI PER L'ISTRUTTORIA

1. L'istanza per ottenere l'erogazione dei contributi di cui al presente titolo, va indirizzata al Sindaco e deve essere presentata all'Ufficio di Protocollo del Comune almeno un mese prima dalla data in cui si svolgerà o inizierà a svolgersi la manifestazione o iniziativa.
2. Il Comune, tuttavia, si riserva la facoltà di prendere in esame anche richieste non presentate entro il suddetto termine, in considerazione dell'importanza e rilevanza delle varie iniziative.

3. L'istanza redatta in carta semplice, deve essere sottoscritta dal presidente o legale rappresentante dell'Ente o Associazione e contenere i seguenti dati:

- a) estremi identificativi e fiscali del soggetto richiedente;
- b) generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante;
- c) indicazione dell'ammontare del contributo richiesto;
- d) indicazione dei contributi richiesti/assegnati da altri enti o soggetti privati;
- e) specifica autorizzazione al trattamento da parte degli uffici comunali dei dati personali di cui al D. L.vo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità previste dalla legge e dal presente Regolamento.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- f) relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare
- g) quadro economico contenente la sommaria descrizione del materiale da acquistare e/o delle spese da sostenere;
- h) eventuale dichiarazione di esenzione dalla ritenuta alla fonte a titolo di acconto sull'imposta sui redditi prevista dall'art. 28, comma 2. D.P.R. n°600/1973, redatta su apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Ragioneria del Comune.

TITOLO V - BENEFICI DI CARATTERE PARTICOLARE

ART. 22 – PATROCINIO COMUNALE

1. Il patrocinio consiste in una attestazione di apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore di iniziative da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso con delibera della Giunta oppure, in caso d'urgenza, dal Sindaco con proprio atto, per iniziative e manifestazioni, organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che assumono un particolare rilievo istituzionale o rivestono contenuti e significati di interesse per la comunità locale.
3. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio, va indirizzata al Sindaco e deve essere presentata all'Ufficio di Protocollo del Comune almeno un mese prima dalla data in cui si svolgerà o inizierà a svolgersi la manifestazione o iniziativa.
4. L'istanza redatta in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:
 - a) estremi identificativi e fiscali del soggetto richiedente;
 - b) generalità, residenza e recapito telefonico del presidente o legale rappresentante;
 - c) relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare.
5. La precedenza deve essere garantita alle manifestazioni "tradizionali", che si propongono da varie edizioni alla medesima scadenza, o di grande richiamo, che comunque possono essere indicate già con diversi mesi di anticipo.
6. La concessione di patrocinio deve essere resa pubblicamente nota, dal soggetto che l'ha ottenuta, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
7. Il patrocinio non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.
8. E' fatto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione del Sindaco il nome e il simbolo del Comune.

ART. 23 - UTILIZZO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER ATTIVITA' CONTINUATIVE.

1. L'Amministrazione Comunale può consentire l'utilizzo di beni immobili da parte di Enti, Associazioni senza scopo di lucro o Sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività continuative a rilevanza sociale, da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a loro sede.
2. L'istanza per ottenere l'utilizzo di beni immobili è disciplinata dall'apposito regolamento sull'utilizzo degli immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12.01.2015.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – NORME TRANSITORIE

1. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia :
 - a) alla Costituzione artt. 2-3-38;
 - b) alla L. 241/90 art. 12 norme in materia di procedimento amministrativo;
 - c) alla L. 412/91 art. 22 albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
 - d) al D.L.vo 196/03 trattamento dei dati personali;
 - e) al D.P.R. 118/00 norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
 - f) al D.P.R. 600/73 imposta sui redditi;
 - g) al D.L.vo 109/98;
 - h) al Codice Civile art. 823 comma 2;
 - i) al regolamento comunale per la concessione degli impianti;
 - j) al regolamento comunale per la disciplina dell'albo delle associazioni.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

Presenti: 8

Il Sindaco-Presidente introduce la trattazione dell'argomento iscritto al n. 1 dell'o.d.g., ad oggetto "Approvazione Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici", e riferisce che si tratta di un Regolamento strutturato che pone ordine alla materia, prevede che vengano inoltrate delle istanze per le manifestazioni, e che si dia atto dei benefici economici ricevuti dal comune.

Indi, il Sindaco-Presidente, dopo breve discussione pone in votazione, con scrutinio palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto "Approvazione Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici ed altri benefici economici".

ASSUNTI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il vigente regolamento delle adunanze del Consiglio comunale.

PRESO ATTO della votazione resa palese per alzata di mano e che ha sortito il seguente esito, accertato e proclamato dal presidente:

Presenti: **8**

Votanti: **8**

Favorevoli: **8** (Pisapia Silvia, Giordano Domenico, Crescenzo Angelo, Cammarota Giovanni, Caputo Antonio, Feo Giancarlo, Esposito Roberto, Abagnale Katiuscia);

Contrari: **0**

Astenuti: **0**

D E L I B E R A:

- 1) **Di approvare** l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto "Approvazione Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici economici ed altri benefici economici". nelle risultanze formulate dalla proponente.
- 1) **Di dichiarare** la presente deliberazione, con separata votazione, indetta a scrutinio palese per alzata di mano, che ha sortito il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: **8**

Votanti: **8**

Favorevoli: **8** (Pisapia Silvia, Giordano Domenico, Crescenzo Angelo, Cammarota Giovanni, Caputo Antonio, Feo Giancarlo, Esposito Roberto, Abagnale Katiuscia);

Contrari: **0**;

Astenuti: **0**;

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Adv. Silvia PISAPIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to rag. Domenico Giordano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Gerardina Conti

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pasquale Cetrola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.

Addì, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Cetrola

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno _____ Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pasquale Cetrola

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:

- SETTORE.....I..... UFFICIOAA.GG.....
- SETTORE.....II..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....